

COMUNE DI MADESIMO (SO)

Prot. n. 1111

ORDINANZA N. 02/2010

Madesimo, li 19.02.2010

OGGETTO: OBBLIGHI PER PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI

IL SINDACO

Preso atto che in molti casi i cani sono lasciati liberi in luoghi pubblici e che ciò pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

Preso atto altresì delle reiterate lamentele pervenute in materia d'abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, passeggiate, aiuole, zone destinate alla ricreazione e allo svago, zone attrezzate per bambini, parchi e aree pubbliche in genere) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese, sulla circolazione, sulla sicurezza delle persone e degli animali da affezione;

Considerato che si rende necessario disciplinare la materia modificata da recente evoluzione normativa, con un provvedimento sindacale finalizzato alla tutela della salute pubblica e della salvaguardia dell'ambiente;

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonea attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Viste le vigenti disposizioni normative in materia, in particolare: l'Ordinanza M.le 03 marzo 2009, il Decreto M.le 26 novembre 2009, la L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 e la Deliberazione della G. M. n. 14 del 17 febbraio 2010;

Fatte salve ed impregiudicate le sanzioni anche di carattere penale previste da Leggi speciali in materia;

ORDINA:

Art. 1.

1. Il proprietario e il detentore di un cane quando lo conducono nelle aree urbane e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sempre che, non oggetto di specifico "divieto di introdurre cani o animali", devono:

- a) utilizzare sempre il **guinzaglio** (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia del cane) ad una misura non superiore a mt 1,50;
- b) portare con sé una **museruola**, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- c) **affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente**;
- d) **avere sempre con sé strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni canine** e comunque impermeabili ai liquidi (appositi sacchetti/buste di plastica richiudibili sono reperibili gratuitamente presso i distributori comunali) che dovranno essere mostrati a richiesta degli organi addetti alla vigilanza;
- e) **provvedere all'immediata e totale asportazione delle feci** dei cani facendo uso della suddetta attrezzatura, provvedendo a **depositare gli involucri adeguatamente chiusi** nei cestini porta rifiuti o nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;

Art. 2.

1. La **violazione dell'art. 1, lettera a), b), c) e d), o condurre il cane in aree/luoghi pubblici oggetto di specifico divieto**, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 600,00, con ammissione del pagamento in misura ridotta, per ogni singola violazione, della somma di **€100,00** ai sensi della L. 689/81 e s.m.;
2. La **violazione dell'art. 1, lettera e)** comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 con ammissione del pagamento in misura ridotta della somma di **€200,00** ai sensi della L. 689/81;
3. In caso di **reiterazione della stessa violazione** da parte del medesimo soggetto, qualora non sia decorso almeno un anno dal precedente accertamento, **la sanzione corrispondente sarà raddoppiata**.


Gli organi di polizia preposti alla vigilanza sono tenuti a richiedere agli accompagnatori degli animali la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina, della corretta identificazione del cane mediante microchip o tatuaggio leggibile (se applicato anteriormente al 1° gennaio 2004) e se trattasi di fruitori obbligati della partecipazione ai corsi formativi/patentino.

La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

Le disposizioni di cui all'art. 1, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate da altre disposizioni di Legge.

La presente ordinanza è resa nota ai cittadini nelle forme di Legge.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.



Il Sindaco: Franco Masanti